

Rep. 87/2025

n° 14/2025 L. C.

N. 77/2025 PROCEDIMENTO UNITARIO



**TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | |
|--|-----------------|
| - dott. Federico Pani | Presidente est. |
| - dott. Andrea Turturro | Giudice |
| - dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione | Giudice |

ha emesso la seguente

**SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCI**

Letto il ricorso con cui rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mafucci, ha presentato un ricorso volto all'apertura della propria liquidazione controllata; letta la relazione depositata dai gestori nominati dall'OCC (dott. Andrea Alterini e dott.ssa Sabrina Bianchini), integrata a seguito dei rilievi del giudice relatore del 7.7.2025; visti gli artt. 268 ss. CCII;

OSSERVA

Preliminarmente, si dà atto che sussiste la competenza per territorio di questo tribunale poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario aretino, come risulta dalla documentazione in atti.

Passando al merito del ricorso, indubbio è il fatto che la ricorrente versi in uno stato di sovraindebitamento, così definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCII: «*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*». La ricorrente, infatti, deve far fronte a un indebitamento complessivamente pari a € 92.889,07 (di cui € 75.876,00 verso Agos S.p.a. e i suoi cessionari; debito per il vero *sub iudice*), potendo tuttavia contare soltanto sulla propria retribuzione mensile.

Non risultano inoltre pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

La documentazione posta a disposizione dell'OCC in sede di istruttoria pregiudiziale, inoltre, è stata giudicata completa e attendibile.

Un maggiore approfondimento merita invece il tema relativo alla sussistenza di attivo distribuibile in favore dei creditori; aspetto sul quale, giusta l'art. 268, comma 3, CCII, la relazione dell'OCC deve soffermarsi. Due sono stati i punti critici sollevati dal giudice relatore nel richiamato provvedimento interlocutorio del 7.7.2025. Il primo è quello riguardante la capacità per la ricorrente, in prospettiva, di poter contare su entrate reddituali per l'intero triennio di durata della procedura; ed infatti, alla data di



proposizione del ricorso, la sig.ra [] risultava assunta a tempo determinato presso l'impresa [] con scadenza prevista al 12.9.2025. Il secondo è quello concernente la portata sistematica dell'art. 283, comma 2; rilevava infatti il giudice relatore che *«coerenza sistematica impone che, qualora per legge un soggetto sia ritenuto "incapiente", non possa essere aperta la procedura di liquidazione controllata nei suoi confronti; deve insomma ritenersi che le «possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori» di cui all'art. 268, comma 3, ultimo periodo, coincida con il calcolo cristallizzato nell'art. 283, comma 2, del Codice, come modificato dal correttivo del settembre 2024»*. Quest'ultimo rilievo è stato motivato dal fatto che, stando alla relazione dell'OCC, l'attivo ritraibile dalla procedura (consistente, essenzialmente, nelle entrate da lavoro subordinato), dedotte le spese di mantenimento, risulta largamente inferiore alla soglia prevista nel richiamato comma secondo dell'art. 283.

Orbene, in merito al primo profilo di criticità, viene dato atto nell'integrazione della relazione dell'OCC che, già a far data dal 8.9.2025, la ricorrente è stata assunta in un'altra impresa (Italcatene Spa), con contratto a tempo determinato in scadenza al 28.2.2026 (si veda anche il doc. 7 allegato alla relazione integrativa). Il fatto che la ricorrente risulti assunta nuovamente a termine non offre garanzie di sorta in merito al fatto che il rapporto lavorativo verrà prorogato, né ovviamente può dirsi con certezza che la sig.ra [] così come già accaduto nel settembre scorso, riuscirà a ricollocarsi nel mercato agevolmente qualora l'attuale società datrice non dovesse prorogare il contratto di lavoro subordinato. Sennonché, la valutazione richiesta dall'art. 268 non impone che si giunga a conclusioni di certezza in ordine all'attivo futuro della procedura, dovendo l'OCC, prima, e l'organo giudicante, poi, compiere una prognosi prettamente probabilistica. Ponendosi in quest'ottica, ritiene il tribunale che sia senz'altro preferibile ritenere plausibile che la ricorrente possa generare redditi anche oltre il mese di febbraio 2026 e, quindi, offrire in prospettiva una qualche utilità ai creditori. D'altra parte, diversamente opinando, ancorché allo stato attuale la sig.ra [] possa per certo offrire una somma (pur minima) ai suoi creditori, verrebbe relegata al fenomeno dell'incapienza, con la conseguenza (sicuramente negativa per i creditori stessi) che ella potrebbe beneficiare dell'esdebitazione senza soddisfare, neppure in minima parte, i propri creditori. In altri termini, pare preferibile per i creditori (rispetto al cui beneficio la procedura liquidatoria risulta strumentale) che si apra la liquidazione controllata richiesta dalla stessa debitrice, con la speranza (supportata dall'attuale presenza di un reddito da lavoro) di ottenere una qualche utilità nell'arco del triennio, piuttosto che costringere la sig.ra [] contro la sua volontà, a ricorrere all'istituto disciplinato dall'art. 283 CCII, con conseguente cancellazione di ogni debito senza il benché minimo pagamento in favore dei creditori.

Quanto alla seconda questione sollevata dal giudice relatore nel provvedimento interlocutorio, ritiene il collegio che indubbiamente il sistema risulterebbe poco coerente laddove, in situazioni simili, consentisse al debitore di avvalersi dello strumento di cui all'art. 283 CCII e, al contempo, di chiedere l'apertura della propria liquidazione controllata. Sennonché, anche in un'ottica costituzionalmente orientata, tenuto conto delle indubbie frizioni ermeneutiche che il nuovo secondo comma dell'art. 283 finisce per determinare (forse idonee a giustificare la sollevazione di un incidente di costituzionalità), ritiene il collegio che, in presenza di un debitore che ritiene di poter offrire una qualche utilità ai creditori nell'ambito di una liquidazione controllata e di una relazione dell'OCC che attesta la sussistenza di tale utilità, l'organo giudicante non possa esimersi dall'aprire la procedura liquidatoria anche qualora, in ipotesi, la situazione reddituale del ricorrente parrebbe ricadere nell'alveo del secondo comma dell'art. 283 CCII. Convergono



verso questa soluzione due direttrici, peraltro già sopra tratteggiate. La prima è l'interesse dei creditori a ricevere un soddisfacimento, anche solo minimo, da parte del debitore che, terminato il triennio di durata della procedura, gioverebbe comunque (ovviamente ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 282) dell'esdebitazione. La seconda è l'interesse dello stesso debitore a non veder svilire la propria potenzialità solutoria; ed infatti, per quanto sovente una procedura liquidatoria non riesca a soddisfare in maniera considerevole i creditori (specie se di rango chirografario), non può equipararsi sul piano qualitativo l'esdebitazione "senza sforzi" disciplinata dall'art. 283 all'esdebitazione maturata in tre anni in cui al debitore è richiesto un sacrificio patrimoniale.

D'altra parte, è assai arduo sostenere che il ricorso alla liquidazione controllata con pochissimo attivo possa tradursi in una strategia volta a conseguire l'esdebitazione "ordinaria" e non precludersi così la possibilità di giovare, una volta soltanto nella vita, dell'esdebitazione dell'incapiente. Ed infatti, il riconoscimento dell'esdebitazione di cui all'art. 283 postula pur sempre la verifica della c.d. meritevolezza, e indubbiamente l'organo giudicante, soprattutto nel vagliare la "colpa grave" nella formazione dell'indebitamento del richiedente, non potrà non tenere conto delle circostanze che, già in precedenza, avevano condotto la persona fisica in uno stato di sovraindebitamento, valutando quindi con maggior rigore la condotta tenuta dal soggetto istante e bloccando, così, iniziative che si appalesino abusive.

In definitiva, deve ritenersi che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata.

Non è questa la sede per soffermarsi sulla quota di stipendio che dovrà essere lasciata in favore della sig.ra al netto di quanto necessario per il suo mantenimento. Trattasi, infatti, di un elemento non necessario a mente dell'art. 270, comma 2, CCII, ed è bene che la valutazione sia rimessa al giudice delegato alla procedura, che provvederà in seguito a una motivata e documentata istanza dei liquidatori.

Nell'attivo rientra anche un'automobile immatricolata nel 2002 e il cui valore commerciale parrebbe essere pari a € 100,00. Dal momento che la stessa viene impiegata dalla ricorrente per recarsi nel posto di lavoro, ritiene il collegio di poter autorizzare il debitore a utilizzarla nel corso della procedura. Spetterà ai liquidatori la valutazione in ordine alla convenienza della sua vendita, ferma restando la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato in caso di richiesta di derelizione.

Per ciò che attiene alla nomina del liquidatore, l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, per come risultante dalle modifiche del correttivo del settembre 2024, sancisce che il tribunale «*nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale*». Questo collegio ritiene che non vi siano ragioni per non confermare i professionisti già individuati dall'OCC.

Ai sensi della lettera f) della stessa norma il tribunale «*dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia*». Ritiene il collegio di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il presidente del tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «*che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini*



alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento».

P.Q.M.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
- **nomina** giudice delegato il **DOTT. FEDERICO PANI**;
- **nomina** liquidatori il **DOTT. ANDREA ALTERINI** e la **DOTT.SSA SABRINA BIANCHINI**;
- **rimette** al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, previa documentata e motivata istanza dei Liquidatori;
- **ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, **autorizzando** tuttavia la ricorrente ad utilizzare l'automobile di sua proprietà;
- **dispone** che i liquidatori aprano un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione o la pensione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- **dispone** che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dal liquidatore), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **dispone** che, a cura dei liquidatori, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;
- **dispone** che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato tribunale.

Si comunichi ai liquidatori, i quali avranno cura di notificare la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025

Il presidente est.

Federico Pani

13/11/2025


